Lavoro tra Svizzera e Italia: dove si tassa davvero il reddito

Viviana Monga · 2026-11-17

> Residenza fiscale, telelavoro dei frontalieri e stabile organizzazione: cosa verificare per chi lavora o ha un'impresa tra Ticino e Italia, per evitare doppie imposizioni.

In sintesi. Pagare le tasse dove si vive non basta a mettersi in regola. Chi lavora o ha un'impresa tra Svizzera e Italia deve capire dove viene svolta davvero l'attività, perché è questo criterio, non la sola residenza, a determinare dove e come il reddito viene tassato.

Il principio di base: dove si svolge l'attività

Il diritto fiscale internazionale, recepito dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia, si basa su un criterio concreto: si tassa dove viene materialmente svolta l'attività, non necessariamente dove risiede chi la svolge o dove ha sede legale l'impresa.

Questo significa che:
- un lavoratore che presta la propria opera fisicamente in Italia per un numero significativo di giorni può generare materia imponibile italiana, anche se risiede o è assunto in Ticino;
- un'impresa con sede legale in Svizzera può vedersi attribuire utili tassabili in Italia se vi mantiene una presenza stabile e organizzata;
- la sede effettiva di direzione, cioè il luogo da cui vengono prese le decisioni gestionali, può prevalere sulla sede registrata.

Questo principio non è una novità normativa, ma resta uno degli aspetti meno compresi da chi opera tra i due Paesi. La tendenza a ragionare solo in termini di residenza fiscale personale espone a rischi concreti, perché le amministrazioni fiscali, sia svizzera sia italiana, valutano la sostanza dei rapporti di lavoro e non solo la forma contrattuale o la sede dichiarata.

Per chi vive o lavora in Ticino, questo significa in pratica che non è sufficiente avere il domicilio fiscale sul territorio cantonale: ogni spostamento regolare oltre confine, per motivi di lavoro, va documentato e valutato, perché può incidere sulla ripartizione della materia imponibile tra i due Paesi, con effetti concreti sulla busta paga o sul bilancio dell'impresa.

Frontalieri storici e nuovi: regimi diversi, stessa origine

L'accordo tra Svizzera e Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, in vigore dal 2020, distingue due categorie con trattamento fiscale differente:

- i frontalieri storici, ossia chi già lavorava in Ticino prima dell'entrata in vigore dell'accordo, continuano a seguire il regime previgente, generalmente più favorevole;
- i frontalieri nuovi, assunti successivamente, rientrano nel nuovo regime, che prevede un'imposizione concorrente tra Svizzera e Italia secondo le regole dell'accordo.

Confondere i due regimi è un errore che abbiamo visto ripetersi spesso tra i datori di lavoro ticinesi, soprattutto quando un dipendente storico cambia mansione o contratto all'interno della stessa azienda, oppure quando si assume un nuovo collaboratore pensando che valgano automaticamente le stesse regole di un collega assunto anni prima.

Chi ha personale frontaliero dovrebbe verificare, per ciascun dipendente, in quale categoria rientra e da quando. Questo non è un dettaglio amministrativo: determina le modalità di prelievo fiscale, gli obblighi dichiarativi verso le autorità cantonali ticinesi e, come vedremo nella sezione seguente, anche i margini di tolleranza sul telelavoro dall'Italia.

Un ulteriore elemento da considerare è che il cambio di categoria, ad esempio per un passaggio da un contratto all'altro all'interno dello stesso gruppo aziendale, può non essere automatico: va verificato caso per caso con la documentazione relativa alla data di prima assunzione in Ticino.

Telelavoro dei frontalieri: la soglia che non sposta la tassazione

L'accordo Svizzera-Italia prevede una quota limitata di giornate di telelavoro che il frontaliere può svolgere dal proprio domicilio in Italia senza che questo comprometta il trattamento fiscale legato all'attività svolta in Ticino.

Superata questa soglia, la situazione cambia: una parte del reddito può essere considerata prodotta in Italia, con conseguenze sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro, che potrebbe dover rivedere le modalità di prelievo alla fonte.

In pratica, per i datori di lavoro ticinesi con dipendenti frontalieri è necessario:
- tenere un conteggio verificabile delle giornate di telelavoro effettivamente svolte, non una stima approssimativa;
- distinguere tra telelavoro occasionale e telelavoro strutturale, perché solo il primo rientra nella tolleranza prevista;
- verificare periodicamente che la soglia non venga superata, specialmente in situazioni di lavoro ibrido diventate frequenti negli ultimi anni;
- informare il personale frontaliero di queste regole, perché spesso è il lavoratore stesso a decidere, senza saperlo, di lavorare da casa più giorni del dovuto.

Non essendo possibile indicare qui una cifra precisa valida in ogni caso, perché la soglia e le sue modalità di calcolo vanno verificate caso per caso presso le autorità fiscali competenti, il punto

fermo resta uno: il superamento della soglia non è un'ipotesi remota, ma un rischio concreto per chi adotta modelli di lavoro flessibili senza un monitoraggio sistematico.

Quando la presenza in Italia diventa stabile organizzazione

Il caso più delicato riguarda le imprese ticinesi che seguono clienti in Lombardia o in altre regioni italiane con continuità. Se il titolare o un collaboratore lavora stabilmente alcuni giorni alla settimana presso un cliente italiano, per un periodo prolungato e con autonomia operativa, questa presenza può configurare una stabile organizzazione secondo la convenzione contro le doppie imposizioni.

Gli elementi che le amministrazioni fiscali valutano includono:
- la durata della presenza, che se continuativa nel tempo pesa più di presenze occasionali;
- il grado di autonomia decisionale esercitato sul posto;
- la disponibilità di una sede fissa d'affari, anche informale, come un ufficio o uno spazio messo a disposizione dal cliente;
- la natura dell'attività svolta, distinguendo tra attività preparatorie o ausiliarie, generalmente escluse, e attività core dell'impresa.

Se si configura una stabile organizzazione, una parte degli utili generati in quel periodo diventa tassabile in Italia, indipendentemente dal fatto che la sede legale e la contabilità restino in Ticino. Non basta quindi avere la sede legale in Svizzera per restare fuori da ogni discorso con il fisco italiano: conta la sostanza dell'attività svolta oltre confine, non la forma del contratto o la localizzazione della sede sociale.

Cosa verificare in concreto, senza aspettare un controllo

Le situazioni descritte non si risolvono con un'interpretazione generale dell'accordo, ma richiedono una verifica puntuale basata su documenti concreti. In particolare:

- tenere traccia giornaliera di dove viene svolta l'attività, sia per i frontalieri sia per i titolari d'impresa che lavorano regolarmente oltre confine;
- conservare contratti, agende di lavoro e documentazione che attesti durata e natura delle presenze in Italia;
- verificare, per ogni dipendente frontaliere, se rientra nel regime storico o in quello nuovo, e da quale data;
- monitorare le giornate di telelavoro rispetto alla soglia di tolleranza prevista dall'accordo.

L'errore più comune è pensare che l'accordo tra Svizzera e Italia risolva automaticamente ogni situazione. Gli accordi fissano principi generali, ma la loro applicazione dipende dai fatti concreti e dalla documentazione disponibile al momento di un eventuale controllo. Senza questa attenzione, si rischia una doppia tassazione sugli stessi redditi, oppure una richiesta retroattiva da parte del fisco italiano arrivata mesi o anni dopo, quando intervenire costa molto più tempo e denaro di una verifica fatta per tempo.

Domande frequenti

Se il mio dipendente frontaliere lavora da casa in Italia un giorno a settimana, rischio qualcosa?

Dipende dalla soglia di tolleranza prevista dall'accordo Svizzera-Italia e dal regime applicabile al dipendente, storico o nuovo. Occorre verificare caso per caso quante giornate di telelavoro sono effettivamente tollerate senza spostare la tassazione, tenendo un conteggio preciso e non una stima approssimativa.

La mia azienda ha sede in Ticino ma seguo clienti in Lombardia alcuni giorni a settimana: devo preoccuparmi?

Se la presenza è continuativa, prolungata nel tempo e con autonomia operativa, può configurare una stabile organizzazione in Italia, con conseguenze sulla tassazione di parte degli utili. Va valutata la situazione specifica, considerando durata, natura dell'attività e grado di autonomia esercitato sul posto.

Qual è la differenza tra frontaliere storico e frontaliere nuovo?

Il frontaliere storico lavorava già in Ticino prima dell'entrata in vigore dell'accordo del 2020 e segue il regime fiscale previgente. Il frontaliere nuovo, assunto successivamente, rientra nel nuovo regime con imposizione concorrente tra i due Paesi. Le regole su telelavoro e prelievo differiscono tra le due categorie.

Basta avere la sede legale in Svizzera per non essere tassati in Italia?

No. Conta la sostanza dell'attività svolta, non solo la sede legale o la forma del contratto. Se un'impresa mantiene una presenza stabile e organizzata in Italia, parte degli utili generati in quel periodo può diventare tassabile anche oltre confine, indipendentemente dalla sede registrata in Ticino.

Se gestite personale frontaliere o seguite clienti oltre confine con regolarità, contattate FIDAV per verificare insieme la vostra situazione specifica prima che lo faccia il fisco al posto vostro.

FIDAV SA · Via Penate 4, 6850 Mendrisio · +41 91 640 40 20 · info@fidav.ch · CHE-103.261.282 IVA
Questo documento ha carattere informativo generale e non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Versione online: https://www.fidav.ch/blog/lavoro-tra-svizzera-e-italia-dove-si-tassa-davvero-il-reddito